CAMERA DEI DEPUTATI N. 1789

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

—

Fondo centrale di garanzia per il credito industriale

Presentato alla Presidenza il 5 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella presente fase congiunturale della nostra economia le difficoltà che le imprese industriali e in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, si trovano a dover fronteggiare, sono causate soprattutto, com'è stato ampiamente riconosciuto da più parti, dallo squilibrio tra costi e ricavi.

Da ciò derivano varie conseguenze: la diminuzione o la carenza di liquidità; la marcata compressione dell'autofinanziamento, quando questo non risulti del tutto annullato e non di rado la impossibilità di provvedere in modo adeguato agli ammortamenti. In definitiva, viene reso più problematico per le imprese adottare decisioni di nuovi investimenti, sia di ricostituzione sia di ammodernamento tecnologico sia per l'ampliamento della capacità produttiva.

La mancanza di liquidità ha reso altresì per moltissime imprese difficile la costituzione delle scorte, cosicché industrie economicamente sane hanno incontrato difficoltà anche ad assumere commesse di un certo impegno.

Le imprese per fronteggiare la mancanza di liquidità sono dovute ricorrere all'espansione delle loro posizioni debitorie.

Il credito, d'altra parte, oltre che rendere più onerosa la gestione, incontra limiti insuperabili, per lo più già raggiunti, nella necessità di offrire garanzie.

Inoltre non è praticamente possibile per le piccole e medie imprese l'accesso diretto al mercato finanziario.

La necessità di sopperire a tali difficoltà e di ampliare la base del credito, mediante ulteriori possibilità di garantire nuove assunzioni di finanziamenti a medio termine, è ormai diffusamente sentita, anche al di fuori dello stesso ceto imprenditoriale.

Per rendere possibile, soprattutto alle medie e alle piccole industrie, di superare l'at-

tuale fase di ristagno e nello stesso tempo concorrere alla ripresa della produzione del reddito e dell'occupazione, ottenendo anche mediante nuovi investimenti un necessario incremento della produttività, si ritiene necessario provvedere alla istituzione di un « Fondo centrale di garanzia per il credito industriale ».

Il problema della costituzione di un fondo di garanzia per i crediti alle industrie è, in verità, sorto da qualche anno ed ha formato oggetto di dibattiti in varie sedi, sicché è ora venuto a porsi in primo piano nelle aspettative delle categorie industriali come presso gli istituti di credito interessati al più proficuo e produttivo sviluppo della loro attività.

L'istituzione di un apposito fondo di garanzia, alimentato principalmente da un contributo da parte delle stesse imprese mutuatarie, sembra che risponda all'esigenza di un funzionamento agile e rapido, senza ulteriori oneri a carico dell'erario.

Alla garanzia del Fondo è stato dato carattere sussidiario, e ovviamente essa non è intesa a menomare la valutazione dell'iniziativa delle imprese sotto il profilo del rischio.

Il rischio, anche se in parte attenuato, resta, e rimane pertanto fermo l'impegno, proprio delle aziende di credito, di valutare la bontà del programma dell'impresa, in osservanza della funzione selettiva del credito, diretta a promuovere la produttività globale dell'apparato produttivo.

Tale valutazione d'altra parte per effetto della garanzia del Fondo sarà meno collegata alla consistenza delle garanzie offerte dall'impresa e potrà essere maggiormente fondata sulla considerazione della figura dell'imprenditore, della sua capacità e onorabilità e della validità dell'iniziativa. In linea generale, pertanto, e senza che ciò costituisca un principio assoluto, l'istituto finanziatore deve tendere a ricercare le garanzie del mutuo concesso, nella capacità funzionale dell'azienda, e, per essa, nei beni reali della stessa.

A tal fine, è stato predisposto l'unito schema di provvedimento nel quale si prevede:

Articolo 1. – La costituzione presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), del « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti agevolati a medio termine concessi alle piccole e medie industrie, nei limiti d'importo previsti dalle leggi agevolative. Sono escluse dal beneficio le imprese colpite da calamità naturali e i finanziamenti dei crediti all'esportazione, di cui alla legge n. 131 del 1967. La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino al 70 per cento delle eventuali perdite subite dagli istituti finanziatori; essa può essere concessa anche per finanziamenti non agevolati accordati a piccole e medie industrie entro i limiti che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 4. Gli istituti e le aziende di credito potranno acquisire garanzie reali limitatamente ai cespiti aziendali.

Articolo 2. – Il Fondo è costituito dalle somme versate dagli istituti e dalle aziende di credito in corrispondenza della trattenuta compresa tra l'1,50 per cento e il 2,50 per cento, da essi effettuata *una tantum* sulle erogazioni dei mutui accordati; da un contributo annuo di lire 200 milioni ripartito fra gli istituti predetti e da eventuali contributi di enti e associazioni interessati.

Articolo 3. – Il Fondo, che ha personalità giuridica, viene amministrato da un Comitato apposito composto da rappresentanti del Mediocredito centrale, degli istituti e aziende di credito esercenti il credito a medio termine ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Al comitato è demandata, tra l'altro, la determinazione dei limiti, dei criteri e delle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del Fondo, nonché dei criteri da seguire nelle procedure esecutive e nelle decisioni sui casi di particolare natura, in quanto connessi a situazioni ed eventi eccezionali o alla esigua entità della somma mutuata.

Le deliberazioni relative alla determinazione di detti criteri sono sottoposte all'approvazione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 4. – Le imprese che abbiano ottenuto finanziamenti a medio termine e non beneficino di alcuna agevolazione creditizia possono rinunciare alla garanzia, restando esenti dalla trattenuta di cui all'articolo 2, lettera *a*).

Articolo 5. – Nella considerazione dell'interesse pubblico connesso alle finalità del Fondo, inteso ad agevolare il rilancio della produzione, vengono accordate esenzioni tributarie su tutti gli atti e le formalità occorrenti alla sua amministrazione, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, nn. 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine il « Fondo centrale di garanzia per il credito industriale » per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine a favore di piccole e medie imprese industriali, concessi da istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di importo per i quali le imprese hanno ottenuto finanziamenti agevolati in base alle leggi che li disciplinano, con esclusione dei finanziamenti a favore di imprese danneggiate da calamità naturali e dei finanziamenti effettuati ai sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'applicazione della presente legge i criteri di definizione delle medie e piccole imprese industriali saranno stabiliti con il decreto di cui all'ultimo comma del successivo articolo 3, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Qualora il finanziamento sia concesso in base a leggi che non ne stabiliscono un limite massimo la garanzia è prestata dal Fondo per un importo non superiore a quello più elevato previsto in altre leggi per finanziamenti agevolati alle piccole e medie industrie.

La garanzia può essere altresì concessa per finanziamenti non agevolati a favore di piccole e medie imprese nei limiti e con i criteri e le modalità che saranno determinati dal Fondo ai sensi del quarto comma, lettera *a*), del successivo articolo 3.

La garanzia prevista nei commi precedenti è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti e le aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo aver esperito, in conformità di quanto sarà stabilito in applicazione del successivo articolo 3, quarto comma, lettera *b*), le procedure esecutive nei riguardi delle garanzie che assistono il finanziamento.

La garanzia concessa dal Fondo esclude la garanzia dello Stato prevista da leggi speciali.

Gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge potranno acquisire garanzie nell'ambito dei soli cespiti aziendali.

ART. 2.

Le dotazioni finanziarie del « Fondo centrale di garanzia per il credito industriale » sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni debbono versare in corrispondenza della trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi effettuano una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti a favore di tutte le medie e piccole imprese industriali. La misura della trattenuta è stabilita dal Comitato di cui al successivo articolo 3 entro il limite massimo del 2,50 per cento e quello minimo dell'1,50 per cento;

b) da un contributo annuo di lire 200 milioni che gli istituti ed aziende di credito predetti dovranno versare, secondo quote da stabilire dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di finanziamento effettuate in ciascun esercizio a favore di medie e piccole imprese industriali;

c) da eventuali contributi di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle imprese industriali.

ART. 3.

Il « Fondo centrale di garanzia per il credito industriale » ha personalità giuridica ed è amministrato da un Comitato composto da nove membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dall'Istituto centrale per il credito a medio termine, sei dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comitato ed il collegio sindacale – composto da tre membri in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e della Banca d'Italia – sono nominati con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica tre anni, possono essere confermati e restano in carica fino a che non siano confermati o sostituiti. Con gli stessi decreti vengono nominati, fra i rispet-

tivi componenti, i presidenti del Comitato e del collegio sindacale.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del Fondo e ai limiti d'intervento del Fondo stesso;

b) ai criteri da seguire nei riguardi delle procedure esecutive e delle decisioni sui casi di particolare natura in quanto connessi ad eccezionali situazioni economiche locali, anche in conseguenza di eventi calamitosi, di crisi settoriali dichiarate, ovvero in relazione alla tenue misura della somma mutuata;

c) alle richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui al primo comma del precedente articolo 1;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

Le imprese che hanno ottenuto finanziamenti a medio termine senza fruire di alcuna agevolazione in conto interessi da parte dello Stato o delle Regioni né dell'intervento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, possono rinunciare alla garanzia del Fondo e in tal caso non sono tenute a corrispondere il contributo di cui all'articolo 2, lettera *a*), della presente legge.

ART. 5.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo centrale di garanzia per il credito industriale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

Il Fondo centrale di garanzia è altresì esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi ad esso derivanti, dai tributi addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonché dalla imposta sulle società.

Le agevolazioni tributarie concesse con il presente articolo sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, nn. 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971. n. 825.